

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Emilia-Romagna

BOLLETTINO UFFICIALE

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA REGIONE - VIALE ALDO MORO 52 - BOLOGNA

Parte prima - N. 17

Euro 0,41

Anno 39

28 luglio 2008

N. 131

Sommario

LEGGI REGIONALI

LEGGE REGIONALE 28 luglio 2008, n. 16

Norme sulla partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla formazione e attuazione del diritto comunitario, sulle attività di rilievo internazionale della Regione e sui suoi rapporti interregionali. Attuazione degli articoli 12, 13 e 25 dello Statuto regionale

ORDINANZE E SENTENZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE E DI ORGANI GIURISDIZIONALI

CORTE COSTITUZIONALE

ORDINANZA 10 MARZO 2008, N. 242

Ordinanza del 10 marzo 2008 emessa dal Tribunale amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna sul ricorso proposto da Comitato Bolognese Scuola e Costituzione ed altri c/Regione Emilia-Romagna

LEGGI REGIONALI

LEGGE REGIONALE 28 luglio 2008, n. 16

NORME SULLA PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA ALLA FORMAZIONE E ATTUAZIONE DEL DIRITTO COMUNITARIO, SULLE ATTIVITÀ DI RILIEVO INTERNAZIONALE DELLA REGIONE E SUI SUOI RAPPORTI INTERREGIONALI. ATTUAZIONE DEGLI ARTICOLI 12, 13 E 25 DELLO STATUTO REGIONALE

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA

la seguente legge:

INDICE

TITOLO I – PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA ALLA FORMAZIONE E ATTUAZIONE DEL DIRITTO COMUNITARIO E ALLE ATTIVITÀ DI RILIEVO INTERNAZIONALE. ATTUAZIONE DEGLI ARTICOLI 12 E 13 DELLO STATUTO REGIONALE

CAPO I – Disposizioni generali

Art. 1 – Finalità

Art. 2 – Principi generali

Art. 3 – Cooperazione interistituzionale

CAPO II – Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla formazione e attuazione del diritto comunitario

Art. 4 – Rapporti Giunta - Assemblea legislativa

Art. 5 – Sessione comunitaria

Art. 6 – Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla fase ascendente del diritto comunitario

Art. 7 – Sussidiarietà

Art. 8 – Attuazione in Emilia-Romagna degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea

Art. 9 – Contenuto della legge comunitaria regionale

Art. 10 – Decisioni della Commissione europea e del Consiglio UE

Art. 11 – Impugnazione di atti normativi comunitari

Art. 12 – Partecipazione della Regione Emilia-Romagna a progetti e programmi promossi dall'Unione europea

Art. 13 – Norme organizzative

CAPO III – Attività di rilievo internazionale della Regione

Art. 14 – Attività di rilievo internazionale della Regione

Art. 15 – Rapporti Assemblea legislativa - Giunta

Art. 16 – Esecuzione ed attuazione di accordi internazionali stipulati dallo Stato

Art. 17 – Intese con enti territoriali interni ad altro Stato

Art. 18 – Accordi della Regione con Stati esteri

Art. 19 – Indirizzi in materia di rapporti internazionali

Art. 20 – Sessione sulle relazioni internazionali

TITOLO II – RAPPORTI INTERREGIONALI. ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 25 DELLO STATUTO REGIONALE

Art. 21 – Intese con altre Regioni

TITOLO III – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 22 – Monitoraggio

Art. 23 – Norma finanziaria

Art. 24 – Abrogazioni

TITOLO I

PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA ALLA FORMAZIONE E ATTUAZIONE DEL DIRITTO COMUNITARIO E ALLE ATTIVITÀ DI RILIEVO INTERNAZIONALE. ATTUAZIONE DEGLI ARTICOLI 12 E 13 DELLO STATUTO REGIONALE

CAPO I

Disposizioni generali

Art. 1

Finalità

1. In attuazione degli articoli 12 e 13 dello Statuto, il Titolo I della presente legge disciplina la partecipazione della Regione alla formazione e attuazione del diritto comunitario e le attività di rilievo internazionale della Regione, nel rispetto delle norme di procedura stabilite con legge dallo Stato e del riparto costituzionale delle competenze.

Art. 2

Principi generali

1. La partecipazione alla formazione e attuazione del diritto comunitario nonché le attività di rilievo internazionale della Regione Emilia-Romagna sono regolate, in particolare, dai principi di sussidiarietà, partecipazione, coerenza e solidarietà.

2. La partecipazione regionale alla formazione e attuazione del diritto comunitario persegue gli obiettivi di qualità della legislazione, in specifico, con riferimento alla fase discendente, ricorrendo alla consultazione delle parti interessate, contribuendo alla riduzione degli oneri amministrativi ed evitando disposizioni supplementari non necessarie. La relazione della competente commissione

assembleare sul progetto di legge comunitaria fa riferimento al perseguimento degli obiettivi di qualità della legislazione.

Art. 3

Cooperazione interistituzionale

1. Anche ai fini del miglioramento della qualità della legislazione, l'Assemblea legislativa e la Giunta, nell'ambito delle rispettive funzioni e prerogative, favoriscono la più ampia partecipazione della Regione Emilia-Romagna alle sedi di collaborazione e di cooperazione interistituzionale.

CAPO II

Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla formazione e attuazione del diritto comunitario

Art. 4

Rapporti Giunta – Assemblea legislativa

1. Ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto, la Giunta informa l'Assemblea legislativa circa la partecipazione regionale alla formazione e attuazione degli atti comunitari nelle materie di competenza regionale, con particolare riferimento:

- alle osservazioni inviate ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della legge 4 febbraio 2005, n. 11 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari);
- all'iter di formazione degli atti come comunicato dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e ai documenti di indirizzo politico presentati dalla Regione Emilia-Romagna in ambito nazionale;
- alle risultanze delle riunioni del Consiglio UE con oggetto le proposte e gli atti su cui la Giunta o l'Assemblea legislativa hanno espresso una posizione;
- agli atti adottati dalla Giunta per l'attuazione in via amministrativa di obblighi comunitari;
- all'esecuzione di una decisione della Commissione europea o del Consiglio UE da parte della Giunta, nonché all'eventuale ricorso giurisdizionale avverso la decisione;
- alla richiesta al Governo di impugnazione di un atto normativo comunitario ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3).

2. La Giunta e l'Assemblea legislativa si informano reciprocamente circa le attività svolte nell'ambito delle rispettive attività di cooperazione interistituzionale di cui all'articolo 3.

3. La Giunta e l'Assemblea legislativa assicurano l'informazione di cui al presente articolo in via informatica. La Giunta e l'Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa, d'intesa, definiscono le modalità attuative del presente articolo al fine di consentire un'informazione tempestiva senza eccessivi oneri organizzativi e procedurali.

Art. 5

Sessione comunitaria

1. Entro il mese di aprile di ogni anno, l'Assemblea legislativa si riunisce in sessione comunitaria in occasione dell'esame congiunto del programma legislativo annuale

della Commissione europea e della relazione sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale all'ordinamento comunitario presentata ai fini dell'articolo 8 della legge n. 11 del 2005. Al programma legislativo annuale della Commissione europea e alla relazione sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale all'ordinamento comunitario è data ampia diffusione anche a mezzo stampa ai fini della partecipazione.

2. L'esame degli atti di cui al comma 1 può essere contestuale all'esame del progetto di legge comunitaria regionale, presentato dalla Giunta ai sensi dell'articolo 8. L'Assemblea legislativa può concludere la sessione comunitaria approvando apposito atto di indirizzo, anche riservandosi di esprimere le osservazioni su singoli atti, come previsto all'articolo 6, comma 2.

Art. 6

Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla fase ascendente del diritto comunitario

1. L'Assemblea legislativa può esprimere indirizzi alla Giunta anche al fine di sollecitare la richiesta di apposizione della riserva di esame da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, della legge n. 11 del 2005.

2. In attuazione dell'articolo 5, comma 3, della legge n. 11 del 2005, le osservazioni sugli atti trasmessi dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, qualora espresse dall'Assemblea legislativa, sono formulate con apposita risoluzione approvata dalla commissione competente in materia di formazione e attuazione del diritto dell'Unione europea, nel rispetto dei tempi indicati dalla legge.

3. Ai fini della formulazione di osservazioni ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della legge n. 11 del 2005, la Giunta può richiedere il parere alla commissione competente in materia di formazione e attuazione del diritto dell'Unione europea che tiene conto del parere delle commissioni competenti per materia. In caso di osservazioni della Giunta per le quali non sia stato richiesto il parere alla commissione competente in materia di formazione e attuazione del diritto dell'Unione europea, le osservazioni stesse sono preventivamente trasmesse alla medesima commissione.

4. Nei casi previsti dalla legge, la Giunta individua gli esperti della Regione Emilia-Romagna che partecipano nelle delegazioni del Governo alle attività dei gruppi di lavoro e dei comitati del Consiglio UE e della Commissione, tenendo conto delle buone pratiche di collaborazione tecnica Giunta – Assemblea legislativa. I nominativi degli esperti sono comunicati all'Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa.

Art. 7

Sussidiarietà

1. Il controllo del rispetto del principio di sussidiarietà nelle proposte e atti comunitari che abbiano ad oggetto materie di competenza regionale è esercitato dall'Assemblea legislativa anche nei contesti di cooperazione interistituzionale, in ambito nazionale e in ambito europeo, di cui fa parte. Gli esiti del controllo di sussidiarietà, approvati con risoluzione, sono comunicati alla Giunta anche ai fini della posizione regionale da assumersi nelle sedi individuate dalle leggi di procedura.

2. La Giunta procede alle valutazioni relative al control-

lo della sussidiarietà di propria competenza raccordandosi con l'Assemblea legislativa.

3. Per quanto riguarda il controllo del principio di sussidiarietà in sede giurisdizionale, le funzioni assegnate all'Assemblea legislativa dall'articolo 11 sono svolte in corrispondenza al proprio ruolo in fase ascendente.

Art. 8

Attuazione in Emilia-Romagna degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea

1. La Giunta verifica periodicamente lo stato di conformità dell'ordinamento regionale all'ordinamento comunitario e trasmette la relazione all'Assemblea legislativa in occasione della sessione comunitaria di cui all'articolo 5.

2. La legge comunitaria regionale, predisposta dalla Giunta, è la legge con cui la Regione persegue l'adeguamento dell'ordinamento regionale all'ordinamento comunitario sulla base della verifica di conformità di cui al comma 1 e tenendo conto degli indirizzi formulati dall'Assemblea legislativa nella sessione comunitaria. Il progetto di legge reca nel titolo l'intestazione "Legge comunitaria regionale" con l'indicazione dell'anno di riferimento. La commissione competente consulta le parti interessate, in particolare associazioni ed enti locali, convocando apposita udienza conoscitiva, con facoltà di ulteriori incontri tecnici.

3. Resta salva la possibilità che specifiche misure di attuazione della normativa comunitaria siano contenute in altre leggi regionali.

Art. 9

Contenuto della legge comunitaria regionale

1. La legge comunitaria regionale:
 - a) provvede al recepimento delle direttive comunitarie nelle materie di competenza regionale, rimandando ad eventuali ulteriori atti di attuazione, dell'Assemblea legislativa o della Giunta, per il completamento del recepimento;
 - b) dispone in ordine all'esecuzione dei regolamenti comunitari, qualora necessario, indicando i casi in cui la Giunta può disciplinare l'esecuzione con regolamento regionale e dettando criteri e principi direttivi;
 - c) dispone in ordine all'esecuzione degli atti comunitari di natura amministrativa, in particolare delle decisioni adottate dalla Commissione europea, che comportano obblighi di adeguamento per la Regione;
 - d) detta disposizioni per l'esecuzione delle sentenze degli organi giurisdizionali dell'Unione europea;
 - e) reca le disposizioni modificative o abrogative della legislazione vigente necessarie all'attuazione o applicazione degli atti comunitari di cui alle lettere a), b), c) e d);
 - f) individua gli atti normativi comunitari alla cui attuazione o applicazione la Giunta è autorizzata a provvedere in via amministrativa, dettando i criteri ed i principi direttivi all'uopo necessari;
 - g) reca le disposizioni procedurali, metodologiche, attuative, modificative e abrogative necessarie all'attuazione di programmi regionali cofinanziati dall'Unione europea.

2. Per assicurare la tempestività del recepimento delle direttive, la legge regionale indica il termine per l'adozione di ogni ulteriore atto regionale di attuazione,

cui la legge stessa eventualmente rimandi. Sono altresì indicati gli altri termini per gli adempimenti relativi ad ulteriori obblighi di adeguamento dell'ordinamento regionale all'ordinamento comunitario.

Art. 10

Decisioni della Commissione europea e del Consiglio UE

1. Su richiesta della commissione competente, la Giunta riferisce circa le conseguenze delle decisioni della Commissione europea e del Consiglio UE che comportino obbligo di adeguamento per la Regione e circa i tempi per l'esecuzione.

2. L'Assemblea legislativa può formulare indirizzi alla Giunta in riferimento all'esecuzione della decisione o alla eventuale impugnazione.

Art. 11

Impugnazione di atti normativi comunitari

1. Nelle materie di competenza legislativa regionale, la Giunta può richiedere al Governo l'impugnazione di un atto normativo comunitario ritenuto illegittimo, informando preventivamente l'Assemblea legislativa che può approvare indirizzi, anche ai fini della richiesta regionale in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge n. 131 del 2003.

2. Con apposito atto di indirizzo, l'Assemblea legislativa può invitare la Giunta a richiedere al Governo l'impugnazione di un atto normativo comunitario, in particolare nei casi in cui si sia espressa sullo stesso atto in fase ascendente e, segnatamente, nel controllo della sussidiarietà.

3. Resta salva la possibilità dell'Assemblea legislativa di concorrere alla richiesta di attivazione del controllo giurisdizionale del rispetto del principio di sussidiarietà nelle sedi di cooperazione interistituzionale di cui fa parte.

Art. 12

Partecipazione della Regione Emilia-Romagna a progetti e programmi promossi dall'Unione Europea

1. La Regione Emilia-Romagna, nell'ambito delle proprie competenze e nel perseguimento delle finalità statutarie, partecipa ai programmi e progetti promossi dall'Unione europea.

2. Giunta e Assemblea legislativa promuovono altresì la conoscenza delle attività dell'Unione europea presso gli enti locali e gli altri soggetti pubblici e privati del territorio regionale e favoriscono la partecipazione degli stessi ai programmi e progetti promossi dall'Unione Europea.

Art. 13

Norme organizzative

1. Con delibera di Giunta e con delibera dell'Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa, assunte d'intesa, sono disciplinati gli aspetti organizzativi interni alla Giunta e all'Assemblea legislativa che consentano il raccordo tra le strutture esistenti all'interno della Regione Emilia-Romagna, nonché tra queste e le analoghe strutture a livello nazionale ed europeo, assegnando alle strutture regionali che si occupano del processo legislativo il coordinamento della partecipazione della Regione alla for-

mazione e attuazione del diritto e delle politiche UE. In particolare, è individuato un referente tecnico per la fase ascendente e discendente per la Giunta ed un referente tecnico per la fase ascendente e discendente per l'Assemblea legislativa.

2. L'Assemblea legislativa e la Giunta concordano le modalità per rendere più agevole il reciproco accesso alle banche dati istituzionali in materia europea.

CAPO III

Attività di rilievo internazionale della Regione

Art. 14

Attività di rilievo internazionale della Regione

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, della legge regionale 24 marzo 2004, n. 6 (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale. Unione europea e relazioni internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti con l'Università), le attività di rilievo internazionale della Regione sono esercitate anche attraverso:

- a) l'attuazione ed esecuzione degli accordi internazionali stipulati dallo Stato;
- b) la conclusione di intese con enti territoriali interni ad altri Stati e la loro attuazione ed esecuzione;
- c) la conclusione di accordi con altri Stati e la loro attuazione ed esecuzione.

Art. 15

Rapporti Assemblea legislativa – Giunta

1. Fatti salvi gli specifici poteri previsti dagli articoli 16, comma 2, 17, comma 2, 18, comma 2, 19, comma 1, e 20, comma 3, l'Assemblea legislativa può formulare indirizzi alla Giunta sull'attività di rilievo internazionale della Regione. L'Assemblea legislativa può altresì svolgere specifiche sessioni internazionali per la trattazione degli argomenti di cui all'articolo 20.

2. Nell'ambito dell'azione internazionale della Regione, e fermo restando quanto specificatamente previsto per le attività promozionali e le attività di mero rilievo internazionale dal comma 3, la Giunta assicura un'informazione completa e tempestiva all'Assemblea legislativa. In particolare, tale informazione riguarda:

- a) le modalità di attuazione ed esecuzione degli accordi stipulati dallo Stato;
- b) il contenuto delle intese con enti territoriali interni ad altro Stato e degli accordi con Stati esteri che la Giunta intende concludere;
- c) le risultanze delle procedure di coordinamento con lo Stato previste dalla legge per l'esecuzione e l'attuazione degli accordi di cui alla lettera a), nonché le risultanze del negoziato e delle procedure di coordinamento con lo Stato per la conclusione delle intese e degli accordi di cui alla lettera b);
- d) l'incidenza delle intese e degli accordi di cui alla lettera b) sulle leggi regionali vigenti e sugli atti di programmazione e pianificazione;
- e) le modalità di attuazione ed esecuzione delle intese e degli accordi di cui alla lettera b);
- f) l'adozione degli atti di cui all'articolo 5, comma 2, della legge regionale n. 6 del 2004, nonché le modalità organizzative e le procedure adottate dalla Giunta e volte all'adempimento degli obblighi previsti dall'articolo 6, commi 1, 2 e 3, della legge n. 131 del 2003;

g) gli oneri finanziari derivanti dalle attività di rilievo internazionale.

3. La Giunta e l'Assemblea legislativa si informano reciprocamente circa le rispettive attività promozionali e di mero rilievo internazionale e sui relativi adempimenti.

Art. 16

Esecuzione ed attuazione di accordi internazionali stipulati dallo Stato

1. La Giunta, coerentemente con gli indirizzi in materia di rapporti internazionali di cui all'articolo 19 della presente legge ed in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, della legge n. 131 del 2003, dà esecuzione e attuazione agli accordi internazionali stipulati dallo Stato, che avvengono di norma in via amministrativa.

2. La comunicazione di cui all'articolo 6, comma 1, della legge n. 131 del 2003, è effettuata contestualmente dalla Giunta all'Assemblea legislativa, che può esprimere indirizzi da seguire in sede di esecuzione ed attuazione degli accordi.

Art. 17

Intese con enti territoriali interni ad altro Stato

1. La Giunta, coerentemente con gli indirizzi in materia di rapporti internazionali di cui all'articolo 19 della presente legge ed in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, della legge n. 131 del 2003, provvede alla conclusione di intese con enti territoriali interni ad altro Stato.

2. Una volta deliberato il progetto di intesa, la Giunta ne trasmette il testo all'Assemblea legislativa, unitamente alla comunicazione di cui all'articolo 6, comma 2, della legge n. 131 del 2003; l'Assemblea legislativa può formulare osservazioni sul progetto di intesa. L'esito della procedura di coordinamento con lo Stato e le misure che si rendono necessarie sono comunicate tempestivamente dalla Giunta all'Assemblea legislativa.

3. A seguito dell'approvazione definitiva dell'intesa da parte della Giunta, il Presidente della Regione o l'assessore da lui delegato procedono alla sua sottoscrizione. Una volta sottoscritta l'intesa, la Giunta ne trasmette il testo all'Assemblea legislativa per la ratifica, fornendo le informazioni di cui all'articolo 15, comma 2, lettere d), e) e g).

4. L'Assemblea legislativa delibera, su richiesta della Giunta, la ratifica dell'intesa. La ratifica delle intese che comportano modificazioni di leggi avviene tramite legge. Di norma la ratifica delle intese che comportano la modificazione di atti di programmazione avviene contestualmente alla modifica di questi ultimi.

5. Il testo dell'intesa è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione congiuntamente all'atto di ratifica.

Art. 18

Accordi della Regione con Stati esteri

1. La Giunta, coerentemente con gli indirizzi in materia di rapporti internazionali di cui all'articolo 19 della presente legge ed in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 6, comma 3, della legge n. 131 del 2003, provvede alla conclusione di accordi internazionali con altri Stati.

2. La Giunta trasmette la comunicazione di avvio delle trattative di cui all'articolo 6, comma 3, della legge n. 131

del 2003 anche all'Assemblea legislativa, la quale può esprimere indirizzi, principi e criteri da seguire nel corso dei negoziati. A seguito della delibera di approvazione del progetto di accordo, la Giunta ne trasmette il testo all'Assemblea legislativa, unitamente alla relativa comunicazione di cui all'articolo 6, comma 3, della legge n. 131 del 2003; l'Assemblea legislativa può formulare osservazioni sul progetto di accordo. La Giunta comunica altresì all'Assemblea legislativa l'esito finale della procedura di coordinamento prevista dall'articolo 6, comma 3, della legge n. 131 del 2003 nonché le misure che intende adottare al riguardo.

3. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17, commi 3, 4 e 5, in quanto compatibili. L'Assemblea legislativa rifiuta la ratifica degli accordi che risultano nulli ai sensi dell'articolo 6, comma 3, della legge n. 131 del 2003.

Art. 19

Indirizzi in materia di rapporti internazionali

1. Nell'ambito del documento di indirizzi di cui all'articolo 5, comma 1, della legge regionale n. 6 del 2004, sono altresì individuati le priorità e gli obiettivi per le attività di cui all'articolo 14, comma 1, della presente legge che si intendono svolgere nel periodo preso in considerazione dal documento.

2. La Regione garantisce l'informazione sulle proprie attività di rilievo internazionale e sullo stato di attuazione delle stesse anche mediante il ricorso a strumenti informativi.

Art. 20

Sessione sulle relazioni internazionali

1. Di norma una volta all'anno, l'Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa, sentita la Giunta e i Presidenti dei gruppi assembleari, convoca una sessione sulle relazioni internazionali.

2. Nella sessione sulle relazioni internazionali la Giunta informa l'Assemblea legislativa sull'attuazione, nelle varie aree geografiche e tematiche, del documento di indirizzi di cui all'articolo 19 e sulle sue future linee di sviluppo.

3. L'Assemblea legislativa può formulare indirizzi.

TITOLO II

RAPPORTI INTERREGIONALI. ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 25 DELLO STATUTO REGIONALE

Art. 21

Intese con altre Regioni

1. Il presente articolo disciplina le intese della Regione Emilia-Romagna con altre Regioni finalizzate alla realizzazione di discipline uniformi o alla istituzione di enti od organi comuni per il migliore esercizio delle proprie funzioni.

2. La Giunta comunica periodicamente all'Assemblea legislativa le trattative in corso volte alla stipula di intese.

3. Il Presidente della Regione, o l'assessore da lui delegato, sottoscrive l'intesa previo parere della commissione assembleare competente per materia. A tal fine, unitamente alla bozza di intesa, vengono comunicate

all'Assemblea legislativa le informazioni relative all'incidenza dell'intesa sulle leggi regionali, su intese precedentemente stipulate, sugli atti di programmazione e pianificazione, nonché relative agli oneri finanziari derivanti dalla sua attuazione.

4. Una volta conclusa l'intesa, e comunque non oltre quindici giorni dalla sua stipulazione, il Presidente della Regione ne trasmette il testo all'Assemblea legislativa, ai fini della ratifica di cui all'articolo 117, comma 8, della Costituzione, nell'ambito della competenza legislativa regionale.

5. Ove necessario, la legge di ratifica specifica anche le modalità di esecuzione dell'intesa.

6. L'intesa acquista efficacia con l'entrata in vigore dell'ultima legge regionale di ratifica.

7. Il testo dell'intesa è pubblicato nel Bollettino Ufficiale unitamente alla legge che ne dispone la ratifica.

8. Le intese hanno una durata predeterminata e non possono essere prorogate automaticamente.

9. La disciplina contenuta nel presente articolo si applica anche agli accordi stipulati con altre Regioni ai sensi dell'articolo 25, comma 2, dello Statuto.

TITOLO III DISPOSIZIONI FINALI

Art. 22 Monitoraggio

1. A due anni dall'entrata in vigore della presente legge,

con riferimento alle parti di rispettiva competenza, Giunta e commissione assembleare presentano all'Assemblea legislativa una relazione sull'attuazione della legge stessa e delle procedure da essa previste.

Art. 23 Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte con i fondi stanziati nelle unità previsionali di base e relativi capitoli del bilancio regionale, anche apportando le eventuali modifiche che si rendessero necessarie o con l'istituzione di apposite unità previsionali di base e relativi capitoli che verranno dotati della necessaria disponibilità ai sensi di quanto disposto dall'articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).

Art. 24 Abrogazioni

1. Sono abrogati gli articoli 2 e 3 della legge regionale n. 6 del 2004.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 28 luglio 2008

VASCO ERRANI

LAVORI PREPARATORI

Progetto di legge, d'iniziativa dei consiglieri Borghi, Barbieri, Salsi, Tagliani, Nanni; oggetto assembleare n. 3629 (VIII legislatura),

- pubblicato nel Supplemento Speciale del Bollettino Ufficiale della Regione n. 212 in data 23 maggio 2008;
- assegnato alla VI Commissione assembleare "Attuazione dello Statuto" in sede referente e in sede consultiva alla Commissione assembleare I "Bilancio

Affari generali ed Istituzionali".

Testo licenziato dalla Commissione referente con atto n. 2/2008 del 15 luglio 2008, con preannuncio di richiesta di relazione orale in aula del consigliere Tiziano Tagliani, nominato dalla commissione in data 27 maggio 2008;

- approvato dall'Assemblea Legislativa nella seduta notturna del 22 luglio 2008, atto n. 76/2008.

AVVERTENZA - IL TESTO VIENE PUBBLICATO CON L'AGGIUNTA DELLE NOTE REDATTE DAL SERVIZIO AFFARI LEGISLATIVI E QUALITÀ DEI PROCESSI NORMATIVI AL SOLO SCOPO DI FACILITARNE LA LETTURA. (*Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 466 del 17 settembre 1985*)

NOTE

NOTE ALL'ART. 4

Comma 1

1) Il testo dell'articolo 5, comma 3 della legge 4 febbraio 2005, n. 11 che concerne **Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari** è il seguente:

«Art. 5 – Partecipazione delle regioni e delle province autonome alle decisioni relative alla formazione di atti normativi comunitari

(omissis)

3. Ai fini della formazione della posizione italiana, le regioni e le province autonome, nelle materie di loro competenza, entro venti giorni dalla data del ricevimento degli atti di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3, possono trasmettere osservazioni al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro per le politiche comunitarie, per il tramite della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano o della Conferenza dei presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome.

(omissis)».

2) Il testo dell'articolo 5, comma 2 della legge 5 giugno 2003, n. 131 che concerne **Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla L. Cost. 18 ottobre 2001, n. 3** è il seguente:

«Art. 5 – Attuazione dell'articolo 117, quinto comma, della Costituzione sulla partecipazione delle regioni in materia comunitaria

(omissis)

2. Nelle materie di competenza legislativa delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, il Governo può proporre ricorso dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee avverso gli atti normativi comunitari ritenuti illegittimi anche su richiesta di una delle Regioni o delle Province autonome. Il Governo è tenuto a proporre tale ricorso qualora esso sia richiesto dalla Conferenza Stato-Regioni a maggioranza assoluta delle Regioni e delle Province autonome.».

NOTA ALL'ART. 5

Comma 1

1) Il testo dell'articolo 8 della legge 4 febbraio 2005, n. 11 che concerne **Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari** è il seguente:

«Art. 8 – Legge comunitaria

1. Lo Stato, le regioni e le province autonome, nelle materie di propria competenza legislativa, danno tempestiva attuazione alle direttive comunitarie.

2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche comunitarie informa con tempestività le Camere e, per il tramite della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza dei presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome, le regioni e le province autonome, degli atti normativi e di indirizzo emanati dagli organi dell'Unione europea e delle Comunità europee.

3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche comunitarie verifica, con la collaborazione delle amministrazioni interessate, lo stato di conformità dell'ordinamento interno e degli indirizzi di politica del Governo in relazione agli atti di cui al comma 2 e ne trasmette le risultanze tempestivamente, e comunque ogni quattro mesi, anche con riguardo alle misure da intraprendere per assicurare tale conformità, agli organi parlamentari competenti, alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e alla Conferenza dei presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome, per la formulazione di ogni opportuna osservazione. Nelle materie di loro competenza le regioni e le province autonome verificano lo stato di conformità dei propri ordinamenti in relazione ai suddetti atti e ne trasmettono le risultanze alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche comunitarie con riguardo alle misure da intraprendere.

4. All'esito della verifica e tenuto conto delle osservazioni di cui al comma 3, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche comunitarie, di concerto con il Ministro degli Affari esteri e con gli altri Ministri interessati, entro il 31 gennaio di ogni anno presenta al Parlamento un disegno di legge recante: «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee»; tale titolo è completato dall'indicazione: «Legge comunitaria» seguita dall'anno di riferimento.

5. Il disegno di legge di cui al comma 4 deve contenere una nota aggiuntiva, aggiornata al 31 dicembre, in cui il Governo:

- riferisce sullo stato di conformità dell'ordinamento interno al diritto comunitario e sullo stato delle eventuali procedure di infrazione dando conto, in particolare, della giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee relativa alle eventuali inadempienze e violazioni degli obblighi comunitari da parte della Repubblica italiana;
- fornisce l'elenco delle direttive attuate o da attuare in via amministrativa;
- dà partitamente conto delle ragioni dell'eventuale omesso inserimento delle direttive il cui termine di recepimento è già scaduto e di quelle il cui termine di recepimento scade nel periodo di riferimento, in relazione ai tempi previsti per l'esercizio della delega legislativa;
- fornisce l'elenco delle direttive attuate con regolamento ai sensi dell'articolo 11, nonché l'indicazione degli estremi degli eventuali regolamenti di attuazione già adottati;
- fornisce l'elenco degli atti normativi con i quali nelle singole regioni e province autonome si è provveduto a dare attuazione alle direttive nelle materie di loro competenza, anche con riferimento a leggi annuali di recepimento eventualmente approvate dalle regioni e dalle province autonome. L'elenco è predisposto dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche comunitarie in tempo utile e, comunque, non oltre il 25 gennaio di ogni anno.».

NOTE ALL'ART. 6

Comma 1

1) Il testo dell'articolo 5, comma 5 della legge 4 febbraio 2005, n. 11 che concerne **Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari** è il seguente:

«Art. 5 – Partecipazione delle regioni e delle province autonome alle decisioni relative alla formazione di atti normativi comunitari

(omissis)

5. Nei casi di cui al comma 4, qualora lo richieda la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il Governo appone una riserva di esame in sede di Consiglio dei Ministri dell'Unione europea. In tale caso il Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero il Ministro per le politiche comunitarie comunica alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di avere apposto una riserva di esame in sede di Consiglio dei Ministri dell'Unione europea. Decorso il termine di venti giorni dalla predetta comunicazione, il Governo può procedere anche in mancanza della pronuncia della predetta Conferenza alle attività dirette alla formazione dei relativi atti comunitari.

(omissis)».

Comma 2

2) Il testo dell'articolo 5, comma 3 della legge 4 febbraio 2005, n. 11 che concerne **Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari** è il seguente:

«Art. 5 – Partecipazione delle regioni e delle province autonome alle decisioni relative alla formazione di atti normativi comunitari

(omissis)

3. Ai fini della formazione della posizione italiana, le regioni e le province autonome, nelle materie di loro competenza, entro venti giorni dalla data del ricevimento degli atti di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3, possono trasmettere osservazioni al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro per le politiche comunitarie, per il tramite della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano o della Conferenza dei presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome.

(omissis)».

Comma 3

3) Il testo dell'articolo 5, comma 3 della legge 4 febbraio 2005, n. 11 che concerne **Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari** è già citato alla nota 2) del presente articolo.

NOTA ALL'ART. 11

Comma 1

1) Il testo dell'articolo 5, comma 2 della legge 5 giugno 2003, n. 131 che concerne **Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3** è il seguente:

«Art. 5 – Attuazione dell'articolo 117, quinto comma, della Costituzione sulla partecipazione delle regioni in materia comunitaria

(omissis)

2. Nelle materie di competenza legislativa delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, il Governo può proporre ricorso dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee avverso gli atti normativi comunitari ritenuti illegittimi anche su richiesta di una delle Regioni o delle Province autonome. Il Governo è tenuto a proporre tale ricorso qualora esso sia richiesto dalla Conferenza Stato-Regioni a maggioranza assoluta delle Regioni e delle Province autonome.».

NOTA ALL'ART. 14

Comma 1

1) Il testo dell'articolo 4, comma 2 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 6 che concerne **Riforma del sistema amministrativo regionale e locale. Unione europea e relazioni internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti con l'università** è il seguente:

«Art. 4 – Attività di rilievo internazionale della Regione

(omissis)

2. La Giunta regionale esercita le proprie attività di rilievo internazionale, in particolare attraverso:

- iniziative di cooperazione allo sviluppo, solidarietà internazionale e aiuto umanitario;
- attività promozionali dirette nel campo del marketing territoriale, del commercio e della collaborazione industriale, del turismo, del settore agroalimentare, della cultura e dello sport;
- predisposizione di missioni, studi, eventi promozionali;
- attività promozionali indirette, quali il supporto a soggetti pubblici e privati presenti sul territorio dell'Emilia-Romagna, ma non dipendenti dall'Amministrazione regionale, per l'attuazione di iniziative similari a quelle indicate alle lettere a), b) e c);
- iniziative di scambio di esperienze e assistenza istituzionale con le Amministrazioni di Regioni ed altri Enti esteri;
- supporto ad iniziative di scambio e collaborazione in campo universitario, scolastico e delle politiche giovanili;
- supporto, promozione ed incentivazione allo sviluppo dei gemellaggi tra i Comuni e le Province dell'Emilia-Romagna, quelli europei e del mondo e alle iniziative degli stessi per la diffusione di una cultura di pace;
- iniziative a supporto del reclutamento e della formazione di personale destinato ad immigrare per motivi di lavoro in Emilia-Romagna;
- politiche a favore dei concittadini emigrati all'estero;
- creazione di strutture all'estero di supporto alle attività internazionali della Regione.».

NOTA ALL'ART. 15

Comma 2

1) Il testo dell'articolo 5, comma 2 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 6 che concerne **Riforma del sistema amministrativo regionale e locale. Unione europea e relazioni internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti con l'università** è il seguente:

«Art. 5 – Indirizzi di cooperazione internazionale e disciplina dell'attività internazionale della Regione

(omissis)

2. La Giunta regionale, nell'ambito delle priorità stabilite dal documento pluriennale di indirizzi di cui al comma 1, approva:

- le modalità e le procedure per l'istituzione di sedi ed uffici di collegamento e supporto organizzativo all'estero; tali uffici devono avere caratteristiche di intersectorialità;
- le modalità organizzative e gli strumenti di supporto per la collaborazione con enti territoriali interni ad altro Stato;
- le modalità organizzative e gli strumenti di supporto per l'invio e l'accoglienza di funzionari nell'ambito di progetti di collaborazione ed assistenza istituzionale;
- gli strumenti e le iniziative per la collaborazione e l'incentivazione nelle attività internazionali con gli Enti locali e le Università presenti in regione.

(omissis)».

NOTA ALL'ART. 16

Comma 1

1) Il testo dell'articolo 6, comma 1 della legge 5 giugno 2003, n. 131 che concerne **Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3** è il seguente:

«Art. 6 – Attuazione dell'articolo 117, quinto e nono comma, della Costituzione sull'attività internazionale delle regioni

1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di propria competenza legislativa, provvedono direttamente all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali ratificati, dandone preventiva comunicazione al Ministero degli Affari esteri ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli Affari regionali, i quali, nei successivi trenta giorni dal relativo ricevimento, possono formulare criteri e osservazioni. In caso di inadempienza, ferma restando la responsabilità delle Regioni verso lo Stato, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8, commi 1, 4 e 5, in quanto compatibili.

(omissis)».

Comma 2

2) Il testo dell'articolo 6, comma 1 della legge 5 giugno 2003, n. 131 che concerne **Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3** è già citato alla nota 1) del presente articolo.

NOTA ALL'ART. 17

Comma 1

1) Il testo dell'articolo 6, comma 2 della legge 5 giugno 2003, n. 131 che concerne **Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3** è il seguente:

«Art. 6 – Attuazione dell'articolo 117, quinto e nono comma, della Costituzione sull'attività internazionale delle regioni

(omissis)

2. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di propria competenza legislativa, possono concludere, con enti territoriali interni ad altro Stato, intese dirette a favorire il loro sviluppo economico, sociale e culturale, nonché a realizzare attività di mero rilievo internazionale, dandone comunicazione prima della firma alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari regionali ed al Ministero degli affari esteri, ai fini delle eventuali osservazioni di questi ultimi e dei Ministeri competenti, da far pervenire a cura del Dipartimento medesimo entro i successivi trenta giorni, decorsi i quali le Regioni e le Province autonome possono sottoscrivere l'intesa. Con gli atti relativi alle attività sopra indicate, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano non possono esprimere valutazioni relative alla politica estera dello Stato, né possono assumere impegni dai quali derivino obblighi od oneri finanziari per lo Stato o che ledano gli interessi degli altri soggetti di cui all'articolo 114, primo comma, della Costituzione. (omissis)».

Comma 2

2) Il testo dell'articolo 6, comma 2 della legge 5 giugno 2003, n. 131 che concerne **Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3** è già citato alla nota 1) del presente articolo.

NOTE ALL'ART. 18

Comma 1

1) Il testo dell'articolo 6, comma 3 della legge 5 giugno 2003, n. 131 che concerne **Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3** è il seguente:

«Art. 6 – Attuazione dell'articolo 117, quinto e nono comma, della Costituzione sull'attività internazionale delle regioni

(omissis)

3. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di propria competenza legislativa, possono, altresì, concludere con altri Stati accordi esecutivi ed applicativi di accordi internazionali regolarmente entrati in vigore, o accordi di natura tecnico-amministrativa, o accordi di natura programmatica finalizzati a favorire il loro sviluppo economico, sociale e culturale, nel rispetto della Costituzione, dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, dagli obblighi internazionali e dalle linee e dagli indirizzi di politica estera italiana, nonché, nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, dei principi fondamentali dettati dalle leggi dello Stato. A tale fine ogni Regione o Provincia autonoma dà tempestiva comunicazione delle trattative al Ministero degli affari esteri ed alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari regionali, che ne danno a loro volta comunicazione ai Ministeri competenti. Il Ministero degli affari esteri può indicare principi e criteri da seguire nella conduzione dei negoziati; qualora questi ultimi si svolgano all'estero, le competenti rappresentanze diplomatiche e i competenti uffici consolari italiani, previa intesa con la Regione o con la Provincia autonoma, collaborano alla conduzione delle trattative. La Regione o la Provincia autonoma, prima di sottoscrivere l'accordo, comunica il relativo progetto al Ministero degli affari esteri, il quale, sentita la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari regionali, ed accertata l'opportunità politica e la legittimità dell'accordo, ai sensi del presente comma, conferisce i pieni poteri di firma previsti dalle norme del diritto internazionale generale e dalla Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 23 maggio 1969, ratificata ai sensi della Legge 12/2/1974, n. 112. Gli accordi sottoscritti in assenza del conferimento di pieni poteri sono nulli.

(omissis)

Comma 2

2) Il testo dell'articolo 6, comma 3 della legge 5 giugno 2003, n. 131 che concerne **Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3**, ripetutamente richiamato nel presente comma, risulta già citato alla nota 1) del presente articolo.

Comma 3

3) Il testo dell'articolo 6, comma 3 della legge 5 giugno 2003, n. 131 che concerne **Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3** già citato alla nota 1) del presente articolo.

NOTE ALL'ART. 19

Comma 1

1) Il testo dell'articolo 5, comma 1 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 6 che concerne **Riforma del sistema amministrativo regionale e locale. Unione europea e relazioni internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti con l'università** è il seguente:

«Art. 5 – Indirizzi di cooperazione internazionale e disciplina dell'attività internazionale della Regione

1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, approva un documento pluriennale di indirizzi in materia di cooperazione internazionale e attività internazionale della Regione Emilia-Romagna per la programmazione regionale, contenente principi e modalità per il coordinamento fra le attività di rilievo internazionale della

Regione e priorità, anche territoriali, nell'attuazione delle stesse.

(omissis)».

NOTA ALL'ART. 23

Comma 1

1) Il testo dell'articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 che concerne **Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e della L.R. 27 marzo 1972, n. 4** è il seguente:

«Art. 37 – Leggi che autorizzano spese continuative o ricorrenti

1. Le leggi regionali che prevedono attività od interventi a carattere continuativo o ricorrente determinano di norma solo gli obiettivi da raggiungere e le procedure da seguire, rinviando alla legge di bilancio la determinazione dell'entità della relativa spesa.

2. In presenza di leggi del tipo indicato al comma 1, le relative procedure preliminari ed istruttorie ed, in generale, tutti gli adempimenti previsti dalla legge che non diano luogo alla assunzione di impegni di spesa da parte della Regione, possono essere posti in essere sulla base delle leggi medesime anche prima che sia determinata l'entità della spesa da eseguire.».

NOTE ALL'ART. 24

Comma 1

1) Il testo dell'articolo 2 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 6 che concerne **Riforma del sistema amministrativo regionale e locale. Unione europea e relazioni internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti con l'università** è il seguente:

«Art. 2 – Partecipazione della Regione alla formazione del diritto comunitario

1. Il Presidente della Giunta regionale assicura e promuove, nel quadro degli indirizzi stabiliti dal Consiglio regionale, la più ampia partecipazione della Regione Emilia-Romagna alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi e di indirizzo comunitari.

2. Il Presidente della Giunta regionale riferisce al Consiglio regionale delle iniziative e dei compiti svolti ai sensi del comma 1.

3. La partecipazione degli Enti locali alle iniziative ed ai compiti svolti ai sensi del comma 1 è disciplinata dalla Giunta regionale previa intesa con la Conferenza Regione-Autonomie locali ai sensi dell'articolo 31 della legge regionale 21/4/1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale).».

2) Il testo dell'articolo 3 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 6 che concerne **Riforma del sistema amministrativo regionale e locale. Unione europea e relazioni internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti con l'università** è il seguente:

«Art. 3 – Adeguamento dell'ordinamento regionale agli obblighi comunitari ed attuazione delle politiche europee

1. Per il periodico adeguamento dell'ordinamento regionale agli obblighi derivanti dall'emanazione di atti normativi comunitari o alle sentenze della Corte di giustizia, entro il primo luglio di ogni anno la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale il progetto di legge comunitaria regionale che deve essere approvata entro il 31 dicembre e deve indicare nel titolo l'intestazione «Legge comunitaria regionale» con l'indicazione dell'anno di riferimento. Il testo della legge comunitaria regionale è trasmesso per conoscenza al Governo ed è accompagnato da una relazione sullo stato di attuazione del diritto comunitario nell'ordinamento regionale.

2. La legge comunitaria regionale:

- a) recepisce gli atti normativi emanati dall'Unione Europea nelle materie di competenza regionale e attua, in particolare, le direttive comunitarie, disponendo inoltre quanto necessario per il completamento dell'attuazione dei regolamenti comunitari;
- b) detta disposizioni per l'attuazione delle sentenze della Corte di giustizia e degli altri provvedimenti, anche di rango amministrativo, della Commissione europea che comportano obbligo di adeguamento per la Regione;
- c) reca le disposizioni modificative o abrogative della legislazione vigente necessarie all'attuazione o applicazione degli atti comunitari di cui alle lettere a) e b);
- d) individua gli atti normativi comunitari alla cui attuazione o applicazione la Giunta è autorizzata a provvedere in via amministrativa, dettando i criteri ed i principi direttivi all'uopo necessari;
- e) recita le disposizioni procedurali, metodologiche, attuative, modificative e abrogative necessarie all'attuazione di programmi regionali cofinanziati dall'Unione Europea.

3. La Regione Emilia-Romagna nell'ambito delle proprie competenze e nel perseguimento delle finalità statutarie partecipa ai programmi e progetti promossi dall'Unione Europea. La Regione promuove altresì la conoscenza delle attività dell'Unione Europea presso gli Enti locali e i soggetti della società civile del territorio regionale e favorisce la partecipazione degli stessi ai programmi e progetti promossi dall'Unione Europea. La Giunta regionale determina, con proprio atto, le modalità per l'eventuale cofinanziamento e l'acquisizione di servizi organizzativi e di supporto per le iniziative di cui al presente comma.».

ORDINANZE E SENTENZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE E DI ORGANI GIURISDIZIONALI

CORTE COSTITUZIONALE

ORDINANZA 10 marzo 2008, n. 242

Ordinanza del 10 marzo 2008 emessa dal Tribunale amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna sul ricorso proposto da Comitato Bolognese Scuola e Costituzione ed altri c/Regione Emilia-Romagna

(pubblicazione disposta dal Presidente della Corte Costituzionale a norma dell'art. 25 della Legge 11 marzo 1953, n. 87)

REPUBBLICA ITALIANA

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER L'EMILIA-ROMAGNA

BOLOGNA

SEZIONE II

Registro Ordinanze: 10/2008

Registro generale: 239/1996

Nelle persone dei signori:

Giancarlo Mozzarelli, Presidente; Bruno Lelli, cons., Ugo di Benedetto, cons., relatore

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nell'Udienza pubblica del 18 ottobre 2007;

visto il ricorso 239/1996 proposto da:

- Comitato Bolognese Scuola e Costituzione ed altri;
- Chiesa Cristiana Avventista del 7 giorno di Bologna;
- Comunità Ebraica di Bologna;
- Chiesa Evangelista Metodista di Bologna;

rappresentato e difeso da:

Sorrentino avv. Federico, Mauceri avv. Corrado, Luciani avv. Massimo, Giuliano avv. Guglielmo, con domicilio eletto in Bologna, Via Nazario Sauro n. 24, presso Giuliano avv. Guglielmo

contro

Regione Emilia-Romagna rappresentato e difeso da: Pennesi avv. Andrea con domicilio eletto in Bologna, Strada Maggiore n. 47, presso la sua sede;

per l'annullamento

della deliberazione del Consiglio regionale dell'Emilia-Romagna del 28 settembre 1995, n. 97 recante l'intitolazione "L.R. 24 aprile 1995, n. 52 – Approvazione dei criteri per l'assegnazione dei contributi ai Comuni per l'anno 1995 per l'attivazione di convenzioni per la qualificazione e il sostegno delle scuole dell'infanzia private senza fini di lucro o gestite da I.P.A.B." e degli atti connessi e presupposti, in particolare della circolare dell'Assessore regionale agli Affari sociali e familiari, associazionismo, Qualità urbana, prot. n. 20783 del 17 agosto 1995.

Uditi all'udienza pubblica del 18/10/2007 gli avvocati presenti come risulta da verbale d'udienza.

Considerato quanto segue:

FATTO

La parte ricorrente impugna, chiedendone l'annullamento, gli atti meglio indicati dianzi.

A sostegno del ricorso, essa presenta le censure seguenti:

1) Violazione di legge, in riferimento agli artt. 2, comma 1, lettera B), quinto alinea e 10, comma 1, lett. E bis); 10, pe-

nultimo comma, L.R. Emilia-Romagna 25 gennaio 1983, n. 6, nel testo modificato della L.R. Emilia-Romagna 24 aprile 1985 n. 52.

Si rileva come l'art. 4, comma 1, L.R. n. 52 del 1995 ha istituito un fondo per la promozione delle convenzioni fra Comuni e scuole dell'infanzia private. A sua volta, l'art. 5, comma 1, ha disposto che tale fondo «è ripartito fra i Comuni che abbiano stipulato convenzioni con scuole dell'infanzia private nelle quali siano previsti oneri a carico dei Comuni per contributi di spesa corrente e di investimento».

Si aggiunge che «il fondo ha la funzione di promuovere la stipulazione di convenzioni fra Comuni e scuole dell'infanzia private, e solo fra i Comuni che tali convenzioni abbiano stipulato il fondo deve essere ripartito. In totale spregio della legge, la deliberazione impugnata, invece, prevede che al riparto del fondo accedono anche i Comuni che sono privi delle menzionate convenzioni».

Si rileva, infine, che «anche a volersi rifare allo spirito della legge, tuttavia, le conclusioni non muterebbero. Intenzione del legislatore era infatti garantire un sostegno finanziario ai Comuni che avessero effettivamente stipulato convenzioni con istituti scolastici privati (. . .).

Soltanto limitando il sostegno finanziario ai Comuni dotati di convenzione, del resto, era possibile incentivare i Comuni a dotarsi dello strumento convenzionale. Ritenere, come si fa nelle Premesse alla proposta della Giunta regionale (integralmente recepita dalla deliberazione impugnata), che la stipula di ulteriori convenzioni si possa promuovere e sollecitare attraverso il grazioso finanziamento anche e proprio dei Comuni che non hanno stipulato convenzioni è un controsenso che non abbisogna di commenti».

2) Violazione di legge in riferimento agli artt. 3, 33, commi 1 e 3, e 128 della Costituzione e agli artt. 2, comma 1, lettera B), quinto alinea, e 10, penultimo comma, della L. reg. Emilia Romagna 25 gennaio 1983 n. 6, nel testo modificato dalla L. reg. Emilia Romagna 24 aprile 1995 n. 52.

Si osserva come la deliberazione impugnata dispone che, per i Comuni della fascia A), ai fini della determinazione dei contributi, verrà considerata, fra l'altro (punto 1.2.) «la congruenza dei contenuti delle convenzioni adottate a livello locale rispetto al Protocollo d'intesa tra Regione e FISM regionale (. . .), in particolare rispetto ai seguenti elementi: accesso degli utenti, modalità di partecipazione delle famiglie, equità di trattamento economico, orientamenti educativi (con riferimento al D.M. 3 giugno 1991) organizzazione del servizio, personale e coordinamento tecnico, raccordo con altre agenzie educative, adeguamento strutturale, servizi per l'accesso, criteri di valutazione/verifica».

Ne discende che «il computo della misura dei contributi da erogarsi in favore dei Comuni viene effettuato assumendo quale criterio determinante, accanto a quelli del numero delle sezioni delle scuole materne convenzionate (punto 1.1) e dell'ampiezza demografica dei Comuni (punto 1.3) la congruenza rispetto al (e quindi il rispetto del) Protocollo d'intesa tra Regione e FISM regionale.

In questo modo (. . .) la fruibilità concreta dei contributi regionali è rigidamente subordinata al rispetto di un protocollo d'intesa fra l'Amministrazione regionale e una comune associazione privata. Per quanto rappresentativa questa possa essere, un simile trattamento è del tutto ingiustificato. Invero, non esiste nella legislazione regionale alcun elemento che la isoli e la differenzi rispetto alle altre associazioni private operanti nel mondo della scuola. Aver assunto un accordo stipulato con detta associazione quale stregua cui commisurare le convenzioni stipulate dai vari Comuni è dunque scelta che non trova alcun supporto normativo».

Si aggiunge che manifestamente violate, poi, sono le predette disposizioni della L.R. n. 6 del 1983 (nel testo modificato dalla L.R. n. 52 del 1995).

Esse, infatti, si limitano a prevedere che le risorse del «fondo per la promozione delle convenzioni fra Comuni e scuole

dell'infanzia private" siano ripartite tra i Comuni che abbiano stipulato convenzioni con istituzioni scolastiche private, senza differenziare affatto all'interno di tale categoria.

Spettava dunque alla Giunta regionale determinare i criteri per la concreta ripartizione delle risorse, ma è evidente che ciò avrebbe dovuto avvenire sulla base di parametri il più possibile oggettivi e in riferimento alle effettive esigenze dei Comuni in ordine alla prestazione del servizio scolastico.

Ancorando l'erogazione delle risorse al rispetto di un accordo tra la Regione e un'associazione privata, la deliberazione impugnata stravolge il senso della previsione legislativa, sostituendo la volontà soggettiva dei firmatari del Protocollo all'oggettività dei fatti e dei bisogni.

È chiaro, altresì, che per questo aspetto il provvedimento impugnato viola il principio di eguaglianza.

La FISM, infatti, è stata arbitrariamente preferita ad ogni altra associazione privata operante nel mondo scolastico, senza alcuna apertura pluralistica alle altre realtà del settore. Questo, oltretutto, in un ambito, come quello dell'istruzione, nel quale le esigenze dell'uguaglianza fra i cittadini sono al centro dell'attenzione della Carta Costituzionale.

Per giunta, la FISM è stata addirittura investita di una funzione condizionante nei confronti dei Comuni, nel momento in cui la si è chiamata a stipulare con la Regione un Protocollo al quale è stato conferito valore paradigmatico in sede di assegnazione delle risorse gestite nell'ambito del "fondo per la promozione delle convenzioni fra Comuni e scuole dell'infanzia private". In questo modo, subordinando l'autonomia comunale all'autonomia privata, si è arrecato un gravissimo vulnus all'autonomia degli Enti locali garantita dall'art. 128 Cost., a tenore del quale i Comuni «sono enti autonomi nell'ambito dei principi fissati da leggi generali della Repubblica». Il riconoscimento costituzionale dell'autonomia dei Comuni ha l'evidente funzione di garantire, da un lato, l'autogoverno e la partecipazione delle popolazioni locali (in questo stesso senso, del resto, proprio l'art. 53 dello Statuto della Regione Emilia-Romagna); dall'altro, di assicurare un apprezzamento del pubblico interesse in ragione dell'adeguata considerazione delle esigenze locali, di volta in volta diverse. L'una e l'altra funzione della garanzia costituzionale sono frustrate dalla deliberazione impugnata, che subordina l'autonomia degli enti locali (che possono accedere ai finanziamenti solo nella misura in cui si conformano al Protocollo) all'autonomia privata di un soggetto particolare come la FISM. Il tutto, in una materia in cui le funzioni amministrative, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del DPR n. 616 del 1977, «sono attribuite ai Comuni».

Gravemente vulnerate, poi, sono la libertà di insegnamento e la libertà di istituire scuole che sono garantite dall'art. 33, commi 1 e 3, Cost. È infatti evidente che qualunque istituzione scolastica privata, se vorrà accedere al sostegno previsto dalla L. reg. n. 52 del 1995, dovrà necessariamente conformarsi alle previsioni dettate dal menzionato Protocollo. Esso, però, incide profondamente sull'autonomia didattica, sull'organizzazione dei servizi, sullo stesso rapporto di impiego dei dipendenti, condizionando così in modo inaccettabile le libere scelte di chi voglia operare nel settore scolastico per l'infanzia. Per sommarci, tale condizionamento è determinato da un atto (il Protocollo) che recepisce, oltre alla volontà dell'Ente regionale, la privata volontà della FISM, e cioè di una associazione privata, che possiede una specifica connotazione ideale e culturale. Come nell'orwelliana fattoria degli animali, dunque, anche se formalmente tutti sono eguali, sostanzialmente alcuni operatori scolastici finiscono per essere più eguali degli altri.

3) Illegittimità derivata per illegittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 128 della Costituzione.

Si rileva come «nella denegata ipotesi che la prima parte della ricostruzione prospettata al paragrafo precedente venisse respinta, ritenendosi che la deliberazione impugnata non sia violativa della menzionata normativa regionale, i vizi di illegittimità lamentati nei confronti della deliberazione dovrebbero pienamente trasferirsi su quest'ultima, nella parte in cui con-

sente all'Amministrazione Regionale di assumere provvedimenti così clamorosamente contrastanti con il principio di eguaglianza fra i privati e con il principio dell'autonomia degli Enti locali».

4) Illegittimità derivata per illegittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 33, e 117 comma 1 della Costituzione.

Si rileva che «un vizio ancor più radicale affligge, però, il provvedimento impugnato. Esso risulta infatti (ancorché legittimamente (. . .)) attuativo di una legge regionale (la L. reg. n. 52 del 1995) della quale è evidente l'illegittimità costituzionale. Fra le materie di competenza regionale di cui all'art. 117 Cost., infatti, sono ricomprese l'istruzione artigianale e professionale e l'assistenza scolastica.

La materia "istruzione" in generale, invece, non è menzionata. A sua volta il d.lgs. n. 616/1997 non consente che si faccia confusione tra istruzione e assistenza scolastica».

Si osserva come «appare chiaro che il legislatore regionale ha inteso, in violazione del dettato costituzionale, disciplinare proprio la materia istruzione, fuoriuscendo dai limiti ad esso assegnati, ed in particolare andando ben al di là della semplice "assistenza scolastica".

Già la modificazione del titolo originario della L. reg. n. 6 del 1983 è rivelatrice.

Mentre (. . .) tale legge si intitolava semplicemente "Diritto allo studio", il nuovo titolo è "Diritto allo studio e qualificazione del sistema integrato pubblico-privato delle scuole dell'infanzia". Come risulta da tale formulazione letterale, il legislatore regionale ha inteso andare ben oltre il campo (. . .) della garanzia del diritto allo studio, invadendo quello della disciplina generale dell'istruzione. Tanto, oltretutto, con ambizioni di altissimo profilo: l'obiettivo è (. . .) la realizzazione di un sistema integrato delle scuole dell'infanzia basato sul progressivo coordinamento e sulla collaborazione fra le diverse offerte educative», e il legislatore regionale mira alla qualificazione di tali offerte, per «valorizzare competenze, risorse e soggetti pubblici e privati (art. 1, comma 2, punto 2 bis, della L. reg. n. 6 del 1989, nel testo introdotto dalla L. reg. n. 52 del 1995). Le enormi ambizioni del legislatore regionale sono, comunque, ulteriormente (. . .) disvelate proprio dalle Premesse della proposta della Giunta regionale recepita dall'atto di Protocollo d'intesa con la FISM e della risoluzione n. 5172/5362, adottata dal Consiglio regionale in data 6 ottobre 1994. In quest'ultima, in particolare, il Consiglio regionale valuta indifferibile un riordino strutturale e culturale che, ragionando in termini di "sistema", abbia come obiettivi l'aumento dell'efficacia formativa e della scolarità come risorsa individuale e sociale, e impegna la Giunta ad adottare interventi di qualificazione dell'intero sistema delle scuole dell'infanzia, etc. Cosa tutto questo abbia a che vedere con la materia "assistenza scolastica" non è dato comprendere.

Tutto l'impianto della legge n. 52 del 1995, comunque, è radicalmente illegittimo, perché tutti gli interventi ivi previsti sono funzionalizzati al raggiungimento di tali obiettivi. È dunque questo un caso di illegittimità costituzionale di un intero testo legislativo, ipotesi che (. . .) secondo la giurisprudenza costituzionale, ricorre tutte le volte in cui il legame della legge sia tanto stretto che le singole norme risultano non autonome le une rispetto alle altre.

Illegittimità derivata per illegittimità costituzionale, in riferimento all'art. 33, commi 1 e 3 della Costituzione.

Si rileva come «ulteriormente viziata da illegittimità costituzionale risulta peraltro la n. 52 del 1995 e con essa la deliberazione impugnata, per violazione dell'art. 33, c. 3 della Costituzione a tenore del quale Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione senza oneri per lo Stato», in combinato disposto con il comma 1 del medesimo art. 33.

(. . .) è attualmente assai accesa la discussione sulle modalità di un possibile sostegno pubblico che favorisca la frequenza della scuola privata, senza modificare l'art. 33, comma 4, Cost. (. . .) comunque, non si è andati oltre la proposta di un sostegno indiretto per le famiglie che indirizzino i propri figli alla scuola

privata attraverso la detassazione delle loro spese scolastiche (cfr. ad es. l'art. 9 del p.d.l. Camera, n. 142), oppure quella di agevolazioni fiscali per il settore scolastico (cfr. ad es. l'art. 8 p.d.l. del Senato, n. 1339 o l'art. 8 del p.d.l. Camera, n. 2404).

Per la sua evidente contrarietà all'art. 33, comma 3, Cost., invece, la proposta di finanziamenti diretti alla scuola privata non è stata avanzata in sede parlamentare.

In effetti, il dettato costituzionale non si presta ad equivoci. Come ha osservato la più autorevole dottrina costituzionalistica, l'art. 33, comma 3, Cost. esclude "nei termini più larghi" che l'esercizio della (pur indiscutibile) libertà di istituire e gestire scuole private possa gravare sul bilancio dello Stato (. . .). Il divieto, peraltro, non riguarda solo lo Stato ma anche gli altri Enti pubblici (. . .) fra i quali ovviamente le Regioni. La logica della disposizione costituzionale è infatti quella che l'iniziativa privata nel settore scolastico non debba (. . .) essere compressa, ma non possa neppure essere sostenuta da pubbliche risorse, che altrimenti si stornerebbero fondi da impiegarsi per il necessario e imprescindibile intervento pubblico in materia, che è così vasto che lo Stato è tenuto ad istituire proprie scuole "per ogni ordine e grado" (artt. 33, comma 2. Cost.).

Questo regime, del resto, è coerente con il principio di libertà che ispira tutta la normativa costituzionale in materia di scuola. Tale principio illumina tutto il settore: libertà di istituire scuole private; libertà di insegnamento; libertà degli studenti di formarsi i propri autonomi convincimenti, etc.

La preclusione del finanziamento pubblico non comprime, ma addirittura esalta la libertà, che (. . .) è inevitabilmente assoggettata a limiti e controlli quando la mano pubblica interviene per sostenerla finanziariamente (e la cosa, qui, si è puntualmente verificata, con il sistema degli "impegni" che le scuole private debbono assumere in sede di convenzione per poter poi godere del pubblico sostegno). Il divieto di finanziamento con pubblico danaro delle scuole private non è un limite, ma una vera e propria garanzia per la libertà (fondamentale) di istituirle.

Tutto questo è stato completamente dimenticato dal legislatore regionale, che ha tranquillamente previsto che i Comuni possano contribuire alla gestione delle scuole private, addossandosi "oneri per contributi di spesa corrente e di investimento" (art. 10 penultimo comma, della l. reg. n. 6 del 1983, nel testo introdotto dalla l. reg. n. 52 del 1995) e che essi possano attivarsi per il "sostegno" delle scuole private (art. 2, comma 1, lett. B) della l. reg. n. 6 del 1983, nel testo introdotto dalla l. reg. n. 52 del 1995). Come si riconosce espressamente nel provvedimento impugnato (v. la parte dell'All. nella quale si definisce la fascia dei Comuni "B"), gli oneri finanziari che la legge regionale consente ai Comuni di assumere in materia scolastica sono diretti in favore delle scuole private. In questo modo, e in considerazione dell'enorme vastità degli obiettivi degli interventi di sostegno (ciò che si evince dall'ampiezza dei temi oggetto della convenzione-tipo), si chiarisce che il finanziamento pubblico non riguarda i soli studenti (o le loro famiglie) per consentire che tutti, anche coloro che si rivolgono, alla scuola privata siano posti in condizioni di godere effettivamente del diritto allo studio. Esso si rivolge invece (addirittura primariamente) agli istituti privati, e vale a sostenere direttamente la loro "gestione".

La parte ricorrente ha conclusivamente richiesto l'annullamento degli atti impugnati, «eventualmente sollevando in via pregiudiziale questione incidentale di legittimità costituzionale della l. reg. Emilia-Romagna n. 6 del 1983, per come modificata dalla l. reg. n. 52 del 1995, in riferimento agli artt. 3, 33, commi 1 e 3; 34; 117, comma 1, e 128 della Costituzione».

L'Amministrazione regionale ha eccepito l'inammissibilità del ricorso sotto diversi profili (mancata notifica alla controinteressata Federazione Italiana Scuole Materne - Emilia-Romagna; carenza di interesse).

Con sentenza parziale 1/4/1997, n. 191 questa Sezione ha in parte accolto il ricorso (con riferimento alla prima censura),

in parte dichiarato inammissibile il medesimo, con riferimento alla seconda e terza censura, per mancata notifica alla FISM Emilia-Romagna quale controinteressata unicamente in relazione a tali specifici profili di gravame) ed infine rinviato alla Corte Costituzionale, con separata ordinanza, la questione di legittimità costituzionale della L.R. 28/9/1995, n. 52 in relazione agli artt. 33, secondo e terzo comma, e 117, primo comma, della Costituzione (quarta e quinta censura).

Con ordinanza 17/3/1998, n. 67, la Corte Costituzionale ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dianzi indicata, sotto il profilo della carenza di motivazione sulla rilevanza della questione medesima.

Con successive memorie in data 3 e 9/10/1998 le parti hanno ulteriormente delineato le rispettive argomentazioni.

La Sezione ha nuovamente rinviato alla Corte Costituzionale, con ordinanza n. 1 del 21/4/2000 la questione di legittimità costituzionale della legge regionale n. 52 del 1995 per contrasto con gli artt. 33, primo, secondo e terzo comma e 117, primo comma della Costituzione, sospendendo nelle more del giudizio incidentale di costituzionalità ogni definitiva decisione nel merito.

La Corte Costituzionale, con ordinanza n. 346 del 5/11/2001, ha dichiarato nuovamente la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale rimessa al suo esame.

Successivamente il Consiglio di Stato con sentenza n. 880 del 14/2/2002 ha accolto l'appello proposto dalla Regione Emilia-Romagna ed ha dichiarato inammissibile il ricorso di primo grado con riferimento alla prima censura dedotta che era stata accolta dal T.A.R. con la sentenza di primo grado n. 191 del 1997 appellata, rilevando che rimane impregiudicato l'ulteriore corso del giudizio avuto riguardo al quarto e quinto motivo del ricorso originario.

La causa è stata nuovamente trattenuta in decisione all'odierna udienza del 18/10/2007.

DIRITTO

La complessa vicenda processuale assume una nuova configurazione a seguito della sentenza del Consiglio di Stato n. 880 del 14/2/2002.

Per effetto di detta decisione risultano definiti, con la forza e gli effetti del giudicato, alcuni aspetti del contendere.

In primo luogo va osservato che permane un concreto interesse alla decisione finale.

Come rilevato dal Consiglio di Stato con la citata sentenza n. 880 del 14/2/2002 «anche se l'erogazione dei contributi in contestazione si riferisce all'anno scolastico 1995, l'Amministrazione ha interesse a che si riconosca la legittimità del proprio operato onde evitare, da un lato il recupero delle somme indebitamente erogate ed il connesso contenzioso, dall'altro di dover mutare, per il futuro, i propri indirizzi di politica legislativa».

Il T.A.R. con la sentenza n. 191 dell'1/7/1997, aveva dichiarato inammissibile la seconda e terza censura ed il Consiglio di Stato ha confermato la sentenza per questo aspetto.

Il T.A.R. con la sentenza n. 191 dell'1/7/1997 aveva accolto la prima censura dedotta, rivolta contro la deliberazione regionale n. 97 del 1995, ravvisandone il contrasto con l'art. 5 della legge regionale n. 52 del 1995 e sollevato, con separata ordinanza, la questione di legittimità costituzionale sulle norme di legge regionale che prevedono la possibilità di erogare finanziamenti alle scuole private, rilevante con riferimento al quarto e quinto motivo di ricorso.

Per quanto concerne la prima censura il Consiglio di Stato con la citata decisione n. 880/2002, in riforma della sentenza del T.A.R. 19/1/1997, ha rilevato l'inammissibilità dell'impugnativa proposta. Il Consiglio di Stato ha rilevato che l'interesse principale dei ricorrenti è quello di paralizzare ab imis la possibilità di finanziamento alle scuole private e, pertanto, i ricorrenti, costituiti da alcune confessioni religiose e da un

comitato cittadino, si trovano in una situazione di indifferenza per quanto concerne la prima censura che riguarda la contestazione sulle concrete modalità di riparto dei fondi.

Per quanto concerne, invece, la quarta e quinta censura dedotta, con le quali si prospetta l'illegittimità costituzionale della legge regionale applicata con gli atti impugnati, il Consiglio di Stato con la sentenza n. 880 del 2002, ha definitivamente accertato la legittimazione ad agire dei ricorrenti «in quanto gli atti impugnati ledono in via immediata e diretta la loro sfera giuridica».

In definitiva, come precisato anche dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 880/2002, il presente giudizio va definito avuto riguardo al quarto e quinto motivo del ricorso originario, essendo preclusa ogni ulteriore questione con riferimento ai primi tre motivi di ricorso.

Ciò premesso va dichiarata rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della legge regionale dell'Emilia Romagna n. 52 del 24/4/1995.

Vero è che per due volte la Corte Costituzionale con ordinanza n. 67 del 17/3/1998 e con ordinanza n. 346 del 2001 ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale già sollevata sotto il profilo esclusivo della carenza di motivazione in ordine alla rilevanza della questione medesima ai fini della decisione della presente controversia.

Tuttavia, le predette pronunce della Corte Costituzionale hanno entrambe una valenza meramente processuale e non di merito e, pertanto, non precludono, per la loro natura non specificamente decisoria, la riproposizione della suindicata questione di legittimità costituzionale (in tal senso vedi, per tutte, Corte Cost. dec. 19-27 luglio 1989, n. 451).

Del resto proprio l'ordinanza n. 346 del 2001 avendo dichiarato manifestamente inammissibile la questione per difetto di motivazione dell'ordinanza di rimessione per quanto concerne la rilevanza della stessa nel giudizio a quo, ne ha logicamente presupposto la sua astratta riproponibilità.

Nel concreto, poi, la questione di legittimità costituzionale della citata legge regionale n. 52 del 24/4/1995 è divenuta rilevante al fine di decidere la presente controversia, per effetto della citata sentenza del Consiglio di Stato n. 880/2002.

Infatti, come sopra evidenziato il ricorso introduttivo era costituito da cinque censure.

La seconda e la terza sono state dichiarate inammissibili con la sentenza di questo TAR n. 191 del 1997, confermata sul punto dal Consiglio di Stato, mentre la prima censura dedotta, accolta in primo grado, è stata dichiarata inammissibile in sede di appello dal Consiglio di Stato. Quindi, le prime tre censure, per effetto delle citate sentenze sono state dichiarate inammissibili con decisioni passate in giudicato.

Come evidenziato anche dal Consiglio di Stato al punto 6 della citata sentenza n. 880/2002 «rimane impregiudicato l'ulteriore corso del giudizio di primo grado avuto riguardo al quarto e quinto motivo di ricorso».

In definitiva il ricorso in parola è oggi pendente soltanto con riferimento alla quarta e quinta censura dedotte con il ricorso originario ed in entrambe si prospettano soltanto, sia pure per profili diversi, questioni di legittimità costituzionale della legge regionale n. 52 del 1995.

Pertanto, o la legge regionale suddetta è conforme alla Costituzione ed allora il ricorso dovrà essere automaticamente respinto o la questione di legittimità costituzionale è fondata ed allora il ricorso sarà automaticamente accolto.

Vero è che la Corte Costituzionale con l'ordinanza n. 346 del 5-6 novembre 2001 ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale della legge regionale 52 del 1995, già sollevata nel presente giudizio, tuttavia detta pronuncia di puro rito si basava sulla circostanza che il ricorso di primo grado era già stato accolto con riferimento alla prima censura dedotta e che il giudice a quo «avrebbe dovuto dar conto del fatto che non si fosse ormai esaurito il suo potere decisorio, rimanendo come unico oggetto del giudizio le questioni di legittimità costituzionale sollevate dai ricorrenti».

Orbene, avendo il Consiglio di Stato, con la citata sentenza n. 880 del 2002, in riforma della sentenza di questo T.A.R. n. 191 del 1997, dichiarato inammissibile anche l'impugnativa della prima censura si è ora processualmente verificato proprio quanto rilevato dalla stessa ordinanza della Corte Costituzionale n. 346 del 2001.

Infatti, il presente giudizio non può che essere definito sulla base della questione di legittimità costituzionale prospettata nella quarta e quinta censura del ricorso introduttivo.

Ciò è confermato, in via definitiva, dalla stessa sentenza del Consiglio di Stato n. 880 del 2002 la quale al punto 6 ha precisato che «rimane impregiudicato l'ulteriore corso del giudizio di primo grado avuto riguardo al quarto e quinto motivo di ricorso originario» statuendo, pertanto che non si è esaurito il potere decisorio di questo giudice il cui concreto esercizio, in senso favorevole o sfavorevole ai ricorrenti, dipenderà esclusivamente dalla fondatezza o meno della questione di legittimità costituzionale prospettata con la quarta e quinta censura.

Pertanto la questione di legittimità costituzionale della legge regionale n. 52 del 1995 è rilevante al fine di decidere definitivamente la presente controversia.

Quanto alla non manifesta infondatezza va osservato che la parte ricorrente delinea, con la quarta e quinta censura, la illegittimità derivata dell'impugnata delibera per l'asserita incostituzionalità della L.R. n. 52 del 1995 nel suo complesso a causa dello stretto legame intercorrente tra le norme della stessa, per violazione degli artt. 33 e 117 primo comma della Costituzione, nel testo vigente prima della riforma del titolo V della Costituzione.

Si afferma, in particolare, che il legislatore regionale – fuoriuscendo dall'ambito della competenza assegnatagli dalla Costituzione, che limita il suo intervento all'assistenza scolastica ed all'istruzione artigiana e professionale – ha inteso disciplinare la materia dell'istruzione. Di ciò si avrebbe conferma dallo stesso titolo della legge in esame («Diritto allo studio e qualificazione del sistema integrato pubblico-privato delle scuole dell'infanzia») sostitutivo del precedente titolo della L.R. n. 6/1983 («diritto allo studio») di cui la prima costituisce integrazione ed ampliamento.

Il legislatore regionale inoltre – mediante il riconoscimento di contributi di spesa corrente e di investimento a sostegno diretto delle scuole private d'infanzia e della loro gestione – avrebbe manifestamente violato la disposizione di cui all'art. 33, terzo comma, della Costituzione che riconosce bensì ad enti e privati il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, purché senza oneri per lo Stato.

Il Collegio ritiene che tale questione di legittimità costituzionale non sia manifestamente infondata in entrambi i profili dianzi indicati, per le considerazioni che seguono.

Quanto al profilo relativo all'asserita illegittimità costituzionale della legislazione regionale di riferimento per violazione dell'art. 117, primo comma, della Costituzione, va preliminarmente rilevato che quest'ultima norma include fra le materie di competenza legislativa regionale, tra le altre, l'istruzione artigiana e professionale e l'assistenza scolastica. Ciò posto, appare evidente come la materia in esame non riguardi né l'uno né l'altro comparto. In particolare, per quanto attiene al comparto dell'assistenza scolastica, il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 – all'art. 42 – stabilisce che «le funzioni amministrative relative alla materia (...) concernono tutte le strutture, i servizi e le attività destinate a facilitare mediante erogazioni e provvidenze in denaro o mediante servizi individuali o collettivi, a favore degli alunni di istituzioni scolastiche pubbliche o private, (...) l'assolvimento dell'obbligo scolastico nonché, per gli studenti capaci e meritevoli ancorché privi di mezzi, la prosecuzione degli studi». Ne discende che l'assistenza scolastica è materia distinta, ancorché collegata strettamente a quella dell'istruzione, poiché essa attiene all'insieme di misure e provvidenze dirette a facilitare, per poterlo rendere effettivo, il diritto allo studio nel suo fondamento materiale (Corte Costituzionale, dec. 22 gennaio 1982, n. 36. in motivazione: Id., dec. 1

febbraio 1967 n. 7; Id. dec. 2 luglio 1968 n. 106). Essa, pertanto, riguarda esclusivamente l'erogazione di sussidi e provvidenze direttamente a favore degli alunni, mentre invece nel caso in esame la Legge regionale n. 52/1995 prevede l'erogazione di un sostegno finanziario, mediante contributi di spesa corrente e di investimento, direttamente a favore delle scuole private d'infanzia (art. 3 e 5 L. cit.).

Né le provvidenze ed i sussidi previsti dalla Legge regionale in esame potrebbero rientrare – diversamente da quel che opina l'Amministrazione resistente (v. allegato n. 2 alla memoria 3/10/1998) – nell'ambito della materia della beneficenza pubblica, anch'essa ricompresa dall'art. 117, primo comma, tra le materie di competenza legislativa regionale. Il D.P.R. 24 luglio 1997 n. 616 – all'art. 22 – stabilisce infatti che «le funzioni amministrative relative alla materia (...) concernono tutte le attività che attengono, nel quadro della sicurezza sociale, alla predisposizione ed erogazione dei servizi gratuiti o a pagamento, o di prestazioni economiche, sia in denaro che in natura, a favore dei singoli, o di gruppi, qualunque sia il titolo in base al quale sono individuati i destinatari, anche quando si tratti di forme di assistenza a categorie determinate» e – nel successivo art. 23 (“specificazione”) – precisa che «sono comprese nelle funzioni amministrative di cui all'articolo precedente le attività relative: a) all'assistenza economica in favore delle famiglie bisognose dei defunti e delle vittime del delitto; b) all'assistenza post-penitenziaria; c) agli interventi in favore di minorenni soggetti a provvedimenti delle autorità giudiziarie minorili nell'ambito della competenza amministrativa e civile; d) agli interventi di protezione speciale di cui agli artt. 8 e ss. della legge 20 febbraio 1958, n. 75».

Ne discende che la materia predetta ha direttamente per destinatari persone fisiche – come singoli o per gruppi e categorie – in condizioni di rilevante disagio sociale ed ha conseguentemente caratteri costitutivi fortemente differenziati rispetto ad un intervento legislativo regionale – quale quello in esame – diretto ad assicurare invece sostegno finanziario in via continuativa sotto forma di contributi di spesa corrente e di investimento a favore delle scuole private d'infanzia e comunque indipendentemente dalle condizioni di bilancio di queste ultime.

Va anche aggiunto che lo stesso Statuto della Regione Emilia-Romagna, vigente al momento di emanazione della legge n. 52 del 1995, collegava le residuali competenze regionali in materia scolastica alla finalità esclusiva di “rendere effettivo il diritto allo studio ed alla cultura fino ai livelli più alti (art. 2, comma 3, lett. e).

Il Colletto rileva, pertanto, che l'intervento legislativo regionale in oggetto non appare rientrare in alcuna delle materie riservate alla competenza regionale dall'art. 117, primo comma della Costituzione, nel testo vigente prima della riforma del titolo V della stessa.

Ma vi è di più. Tale intervento legislativo – nel perseguire espressamente «l'obiettivo di realizzare un sistema integrato delle scuole dell'infanzia basato sul progressivo coordinamento e sulla collaborazione fra le diverse offerte educative, in una logica di qualificazione delle stesse che sappia valorizzare competenze, risorse e soggetti pubblici e privati» (art. 2, L. R. 52/1995) – attiene specificamente alla materia dell'istruzione che era preclusa alla competenza regionale (ad eccezione dell'istruzione artigiana e professionale) dall'art. 117, primo comma, della Costituzione ed era invece riservata allo Stato (a cui spetta dettare le norme generali sull'istruzione) dall'art. 33, secondo comma, della Costituzione.

Che la disciplina concernente le scuole dell'infanzia attenga specificamente alla materia dell'istruzione, appare discendere – ad avviso del Collegio – da una molteplicità univoca di elementi di valutazione.

Sin dalla L. 24 luglio 1962 n. 1073 (avente ad oggetto “Provvedimenti per lo sviluppo della scuola nel triennio dal 1962 al 1965”) si fa espressamente menzione – al titolo II, artt. 31 e ss. – «di provvidenze per lo sviluppo di particolari istituzioni scolastiche», includendovi il complesso delle scuole ma-

terne statali e non (art. 31) oltre che altri istituti scolastici come le scuole speciali per minorati psicofisici e per la rieducazione sociale e le classi differenziali presso le scuole comuni (art. 32,) i corsi della scuola popolare contro l'analfabetismo e per l'educazione degli adulti (art. 36). ecc.

Successivamente, la L. 18 marzo 1968 n. 444 (in tema di “ordinamento della scuola materna statale”) prescrive che tale scuola «si propone fini di educazione, di sviluppo della personalità infantile, di assistenza e di preparazione alla frequenza della scuola dell'obbligo, integrando l'opera della famiglia» (art. 1, secondo comma) e che «gli orientamenti dell'attività educativa nelle scuole materne statali sono emanati (...) su proposta del Ministro della Pubblica Istruzione, sentita la terza sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione» (art. 2 cpv); inoltre «è garantita ad ogni insegnante piena libertà didattica nell'ambito degli orientamenti educativi previsti dal precedente comma» (art. 2, secondo comma).

Ed ancora il D.lgs. 16 aprile 1994 n. 297 (in tema di “approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni grado”) nel confermare le disposizioni generali dianzi indicate, include espressamente il titolo relativo alla scuola materna (artt. 99 e ss.) nell'ambito della parte II relativa all'ordinamento scolastico, su proposta del Ministero della Pubblica Istruzione ed acquisito il parere delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei Deputati e del Senato.

Infine, il D.M. 3 giugno 1991 – adottato dal Ministro della Pubblica Istruzione, udito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione – nel definire gli orientamenti dell'attività educativa nelle scuole materne statali, rileva nella premessa come «la legge n. 444/1968 ha consentito (...) una più definita consapevolezza delle funzioni della scuola materna, che si configura ormai come il primo grado del sistema scolastico» e nella parte II (“il bambino e la sua scuola”) riconosce che «la scuola dell'infanzia concorre, nell'ambito del sistema scolastico, a promuovere la formazione integrale della personalità dei bambini dai tre ai sei anni, nella prospettiva della formazione di soggetti liberi, responsabili ed attivamente partecipi».

Conclusivamente sul punto, ritiene dunque il Collegio che la finalità costitutiva di formazione della personalità degli allievi, la connessa libertà di insegnamento dei docenti e la stessa definizione degli orientamenti educativi da parte degli organi interni del Ministero funzionalmente competente in materia concorrano univocamente al riconoscimento che qualsiasi normativa direttamente attinente all'attività e gestione delle scuole dell'infanzia si configura necessariamente come normativa in materia di istruzione, come tale preclusa (nel comparto in esame) alla competenza legislativa regionale dall'art. 117 primo comma della Costituzione, antecedentemente alla riforma del titolo V della Costituzione.

Quanto, infine, al profilo relativo all'asserita illegittimità costituzionale della legislazione regionale di riferimento per violazione degli artt 33, primo e terzo comma della Costituzione, va preliminarmente rilevato che tali disposizioni stabiliscono da un lato il principio della libertà di insegnamento e dall'altro il principio della libertà di istituzione di scuole ed istituti di educazione senza oneri per lo Stato.

Ciò posto, ritiene il Collegio che – rientrando le scuole d'infanzia nell'amplessima nozione costituzionale dianzi indicata e relativa al complesso sia delle scuole sia degli istituti di educazione, per le considerazioni sopra indicate e per la connotazione specificamente formativa della personalità, e quindi educativa, che le scuole d'infanzia necessariamente possiedono – la previsione di un sostegno finanziario direttamente a favore delle scuole d'infanzia private per contributi di spesa corrente e di investimento, come previsto dagli artt. 3 e 5 L. r. n. 52/1995, appaia in contrasto con il divieto costituzionale di oneri finanziari in materia a carico del bilancio pubblico. Un divieto che – secondo l'orientamento della Corte Costituzionale (dec. 20 dicembre 1994 n. 454 in motivazione) – non risulta violato unicamente nell'ipotesi in cui la prestazione pubblica di sostegno abbia come destinatari diretti gli alunni e non le scuole private.

Inoltre ritiene il Collegio che ogni contribuzione pubblica – ove rivolta direttamente a favore della gestione di scuole ed istituti di educazione privati – contenga il rischio elevato di una ingerenza sull'organizzazione della scuola stessa.

E più la contribuzione concessa è significativa – nel caso in esame l'impugnata delibera regionale prevede uno stanziamento annuale a tal fine di Lire 3.000.000.000 (tre miliardi) – tanto maggiore sarà il rischio sopraindicato, nel senso che il necessario controllo sulle concrete modalità d'uso delle risorse pubbliche assegnate, ancorché formalmente rivolto a profili estranei all'insegnamento può nella sostanza condizionare, ove particolarmente penetrante, anche quest'ultimo, come già rilevato nelle precedenti ordinanze di rimessione 1/4/1997 n. 1 e 21/4/2000, n. 1 di questa Sezione.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna – Sede di Bologna, Sezione Seconda, dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in relazione agli artt. 33. pri-

mo, secondo e terzo comma e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultima nel testo vigente anteriormente alla riforma del titolo V della Costituzione operato con la legge costituzionale n. 3/2001, la questione di legittimità costituzionale della Legge regionale dell'Emilia-Romagna n. 52 del 24 aprile 1995. Ordina la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale, e dispone che – a cura della Segreteria della Sezione – la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa, al Presidente della Giunta regionale dell'Emilia-Romagna, al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata al Presidente del Consiglio regionale della medesima Regione e ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Così deciso in Bologna, il giorno 18/10/2007

IL PRESIDENTE
G. Mozzarelli

CONSIGLIERE REL. EST.
U. Di Benedetto

Depositata in Segreteria ai sensi dell'art. 55, L. 18/4/1982, n. 186.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

L'ATTIVITA' DELLA GIUNTA REGIONALE NEL 2007

Errata corrige

In riferimento alla Relazione annuale del Presidente alla Giunta, pubblicata nel BUR del 3 luglio 2008, n. 112, in rettifica quanto segue.

Per errore di stampa, il paragrafo 9 (pag. 144), "Area attività faunistico-venatorie", è stato erroneamente attribuito all'Assessorato Ambiente.

Tale area è invece ricompresa nelle competenze dell'Assessorato Sicurezza territoriale, difesa del suolo e della costa, protezione civile.

Pertanto la collocazione corretta del paragrafo va intesa dopo il paragrafo 7 (pag. 156).

LIBRERIE CONVENZIONATE PER LA VENDITA AL PUBBLICO

Edicola del Comunale S.n.c. – Via Zamboni n. 26 – 40127 Bologna

Libreria di Palazzo Monsignani S.r.l. – Via Emilia n. 71/3 – 40026 Imola (BO)

Nuova Tipografia Delmaino S.n.c. – Via IV Novembre n. 160 – 29100 Piacenza

Libreria del professionista – Via XXII Giugno n. 3 – 47900 Rimini

Libreria Incontri – Piazza Libertà n. 29 – 41049 Sassuolo (MO)

Edicola Libreria Cavalieri – Piazza Mazzini n. 1/A – 44011 Argenta (FE)

A partire dall'1 gennaio 1996 tutti i Bollettini Ufficiali sono consultabili gratuitamente collegandosi al sito Internet della Regione Emilia-Romagna <http://www.regione.emilia-romagna.it/>

MODALITÀ PER LA RICHIESTA DI PUBBLICAZIONE DI ATTI

Le modalità per la pubblicazione degli atti per i quali è previsto il pagamento sono:

– Euro 2,07 per ogni riga di titolo in grassetto o in maiuscolo

– Euro 0,77 per ogni riga o frazione di riga (intendendo per riga la somma di n. 65 battute dattiloscritte)

gli Enti e le Amministrazioni interessati dovranno effettuare il versamento sul **c/c postale n. 239400** intestato al Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna – Viale Aldo Moro n. 52 – 40127 Bologna e unire la ricevuta dell'avvenuto pagamento al testo del quale viene richiesta la pubblicazione.

Avvertenza – L'avviso di rettifica dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nel provvedimento inviato per la pubblicazione al Bollettino Ufficiale. L'errata-corrige rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nel Bollettino Ufficiale.

Il Bollettino Ufficiale si divide in 3 parti:

– Nella parte prima sono pubblicate: leggi e regolamenti della Regione Emilia-Romagna; circolari esplicative delle leggi regionali, nonché atti di organi della Regione contenenti indirizzi interessanti, con carattere di generalità, amministrazioni pubbliche, privati, categorie e soggetti; richieste di referendum regionali e proclamazione dei relativi risultati; dispositivi delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale relativi a leggi della Regione Emilia-Romagna, a conflitti di attribuzione aventi come parte la Regione stessa, nonché ordinanze con cui organi giurisdizionali abbiano sollevato questioni di legittimità costituzionale di leggi regionali. **Il prezzo dell'abbonamento annuale è fissato in Euro 18,08.**

– Nella parte seconda sono pubblicati: deliberazioni del Consiglio e della Giunta regionale (ove espressamente previsto da legge o da regolamento regionale); decreti del Presidente della Giunta regionale, atti di Enti locali, di enti pubblici e di altri enti o organi; su specifica determinazione del Presidente della Giunta regionale ovvero su deliberazione del Consiglio regionale, atti di organi statali che abbiano rilevanza per la Regione Emilia-Romagna, nonché comunicati o informazioni sull'attività degli organi regionali od ogni altro atto di cui sia prescritta in generale la pubblicazione. **Il prezzo dell'abbonamento annuale è fissato in Euro 33,57.**

– Nella parte terza sono pubblicati: annunci legali; avvisi di pubblici concorsi; atti che possono essere pubblicati su determinazione del Presidente della Giunta regionale, a richiesta di enti o amministrazioni interessate; altri atti di particolare rilievo la cui pubblicazione non sia prescritta da legge o regolamento regionale. **Il prezzo dell'abbonamento annuale è fissato in Euro 20,66.**

L'abbonamento annuale cumulativo al Bollettino Ufficiale è fissato in Euro 72,30 - Il prezzo di ogni singolo Bollettino è fissato in Euro 0,41) per 16 pagine o frazione di sedicesimo.

L'abbonamento si effettua esclusivamente a mezzo di versamento sul c/c postale n. 239400 intestato a Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna (Viale Aldo Moro n. 52 – 40127 Bologna) – Si declina ogni responsabilità derivante da disguidi e ritardi postali. Copie del Bollettino Ufficiale potranno comunque essere richieste avvalendosi del citato c/c postale.

La data di scadenza dell'abbonamento è riportata nel talloncino dell'indirizzo di spedizione. Al fine di evitare interruzioni nell'invio delle copie del Bollettino Ufficiale si consiglia di provvedere al rinnovo dell'abbonamento, effettuando il versamento del relativo importo, un mese prima della sua scadenza.

In caso di mancata consegna inviare a Ufficio BO-CMP per la restituzione al mittente che si impegna a versare la dovuta tassa.